



PROVINCIA DI LECCE

AREA TERRITORIO AMBIENTE E SERVIZI AL CITTADINO

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 988 del 27-06-2026

OGGETTO:

SABATINO S.R.L. - P. IVA 05340610756 AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/2006, AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D. LGS. N. 152/2006 E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO EX ART. 124 DEL D. LGS. N. 152/2006 E ART. 14 DEL R. R. N. 26/2013 PER L'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, SITO NELLA Z. I. DI NARDÒ.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 15 del 01.10.2025, con cui è stato conferito al dott. Alessandro Guerrieri l'incarico di dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica;

Visti, inoltre:

- l'art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che dispone: "*Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore*";
- l'art. 28, comma 1, lett. c), della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 e ss.mm.ii. che conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "*il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31*";
- l'art. 124 del D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 - *Norme in Materia Ambientale* che dispone: "*tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ... omissis ... Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ...*";
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 - *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia* (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.);

- l'art. 14, primo comma, del Regolamento Regionale n. 26/2013 – *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*, – che attribuisce alla Provincia la competenza per l'autorizzazione degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo;
- il D. M. 5 febbraio 1998 con oggetto "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*";
- il D. M. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024, pubblicato sulla G. U. n. 213 del 11/09/2024 e vigente dal 26/09/2024, che emana il "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, c. 2, del d. Lgs. n. 152/2006*" e abroga il precedente analogo Regolamento di cui al D. M. n. 152 del 27/09/2022;
- l'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che stabilisce: "*I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l'autorizzazione unica, presentare apposita domanda all'autorità competente per territorio*";
- la L. R. 14 giugno 2007 n. 17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*";
- l'art. 6 della L. R. n. 17/2007, con il quale la Regione Puglia ha delegato alla Provincia la competenza delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
- l'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, che pone l'obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera di richiedere l'autorizzazione, ai sensi della Parte V del predetto decreto, e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni stesse;
- l'art. 4 della L. R. n. 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- l'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, che disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale;
- l'art. 2 della L. R. n. 17/2007, con il quale la Regione Puglia ha delegato alla Provincia le funzioni amministrative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza;
- che il Servizio di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce è Autorità Competente (A. C.) all'adozione dei Provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, ivi compresi quelli nell'ambito dei procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la Legge Regionale n. 26 del 07/11/2022, con oggetto "*Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*";
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, che ha subordinato lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti, oltre che al rilascio di apposito titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 208, anche alla prestazione di idonee garanzie finanziarie finalizzate a coprire i rischi connessi alla gestione dell'impianto, ed in particolare gli oneri per gli interventi di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e riparazione del danno ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali ulteriori danni causati all'ambiente da tali attività, ai sensi degli artt. 178, 195, c. 2, lett. g) e 208, c. 11, lett. g), dello stesso Decreto;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18 "*Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo*";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 20553 del 25/07/2014, avente per oggetto "*Schema di decreto interministeriale recante la*

determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio ... nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie ...";

- *il vigente Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, approvato con D.G.R. n. 673 del 11/05/2022;*
- *il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;*

Premesso che:

- **con istanza acquisita al prot. n. 14321 del 03/04/2025, la società Sabatino S.r.l., P. IVA 05340610756 con sede in Nardò, ha richiesto l'attivazione del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi nella Z. I. di Nardò, al Viale Giorgio Perlasca, ;**

- *alla suddetta istanza risultavano allegati i seguenti elaborati scritto-grafici:*

All. 1 - Relazione Tecnica - Studio Preliminare Ambientale

All. 2 - Valutazione Previsionale Impatto Acustico

TAV. 1 - Piano di Emergenza VV. F.

Parere VV. F.

TAV. 2 - Planimetria Generale

TAV. 2 A - Impianto di abbattimento polveri

TAV. 3 - Planimetria di progetto

TAV. 3 A - Impianto idrico

TAV. 4 A - Impianto di trattamento acque meteoriche

TAV. 5 A - Impianto elettrico

Relazione geologica

Relazione idrogeologica

Relazione di conformità VV. F.

Permesso di costruire

Certificato di Visura Camerale della società;

- *l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 19 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, - art.7 lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti-mobili volti al recupero di rifiuti-non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri - impianti mobili- di trattamento dei-rifiuti-non-pericolosi, qualora-la campagna-di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni.- Le eventuali-successive campagne-di-attività sul-medesimo-sito-sono- sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno";*

- *l'intervento proposto è riconducibile altresì alla fattispecie di cui all'Allegato b.2 yy) della L. R. 26/2022: "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*

- **il Servizio scrivente**, in qualità di autorità competente, ha espletato l'attività istruttoria, invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati a trasmettere le osservazioni e i contributi istruttori, ex art. 19, co.4, D. Lgs. n. 152/2006;

- **dall'esame della documentazione risultava che:**

- ***l'impianto in progetto sarà realizzato nell'agglomerato industriale del Comune di Nardò: il lotto, di circa 7.950,00 mq, è censito nel N.C.T. del Comune di Nardò al foglio 92 particelle 517 - 520 e contraddistinto con il numero 72 della Tavola 7 "Zonizzazione e Viabilità" del Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Industriale di Nardò;***
- *l'intervento proposto consiste nella realizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi prodotti dallo svolgimento delle attività di demolizione e costruzione, provenienti dai cantieri della ditta Sabatino s.r.l. e/o cantieri terzi,*

mediante l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la protezione dell'ambiente esterno;

- le attrezzature impiegate nel ciclo produttivo di frantumazione saranno:
 - frantoio mod. GCV 75 della REV S.r.l.
 - vaglio mobile mod. DTV 25.10 E
 - escavatore cingolato Fiat Hitachi EX 215
 - autocarro per trasporto in entrate ed uscita;
- in base alle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti da trattare e alla tipologia di recupero da effettuare, l'attività viene identificata dalle seguenti operazioni di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D. Lgs.152/2006:
 - R5** - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
 - R13** - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- il recupero sarà condotto direttamente sul sito dove i rifiuti stoccati [R13], provenienti dalle attività di sbancamento, demolizioni e costruzioni, saranno sottoposti alle operazioni di recupero [R5]: in particolare i rifiuti saranno macinati e vagliati nello stesso cantiere o saranno trasferiti presso altri siti, in conformità alla normativa di settore vigente;
- l'area di conferimento e di messa in riserva dei rifiuti verrà realizzata con un basamento in c. a. impermeabile. I cumuli di materiale stoccato saranno protetti dall'azione del vento e dalle acque meteoriche a mezzo di appositi sistemi di copertura mobili e tramite la nebulizzazione di acqua; Tale pavimentazione impermeabile sarà realizzata anche nel piazzale esterno adiacente il perimetro del capannone;
- il recupero effettuato mediante attività di frantumazione e vagliatura [R5] consentirà di riutilizzare il materiale ottenuto (aggregato recuperato) in conformità alla normativa di settore vigente e cioè secondo i dettami del D. M. n. 127/2024 "End of Waste";
- nell'impianto non verrà effettuata alcuna operazione di recupero o messa in riserva di rifiuti che necessitino di stoccaggio in contenitori o in serbatoi. Vi è l'eventualità che i rifiuti prodotti e derivanti dalle attività di recupero dei materiali inerti in ingresso necessitino di essere stoccati (ex. art. 183 comma 1 lettera qq) "deposito temporaneo"). In tale situazione, saranno utilizzati contenitori idonei che saranno posizionati al di sopra del basamento impermeabile e saranno dotati di un idoneo sistema di etichettatura con indicazione del relativo codice EER. Non si prevede la presenza nello stabilimento di rifiuti liquidi;
- l'impianto sarà dotato di un idoneo sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche. L'area di lavorazione si svilupperà ad una quota sottoposta rispetto al piano campagna ($h = - 2,5$ m) e l'intero perimetro verrà dotato di recinzione e di siepe perimetrale con essenze sempreverdi a basso fusto al fine di mitigare le eventuali polveri prodotte;
- l'area che sarà interessata dalla realizzazione dell'impianto è ubicata in zona industriale ed è contraddistinta dal n. 72 nella Tavola 7 "Zonizzazione e Viabilità" del Piano Particolareggiato dell'agglomerato industriale del comune di Nardò;
- lo Studio Preliminare Ambientale, dopo una disamina degli impatti sulle differenti matrici ambientali e cioè: Atmosfera, Acque, Suolo e sottosuolo, Flora, Fauna, Vegetazione e Paesaggio, conclude con la determinazione della NON SIGNIFICATIVITÀ degli stessi;
- per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale e territoriale, è emerso, sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, quanto di seguito:
- l'area interessata ricade nella Zona "F14 - Verde Attrezzato" del Piano Regolatore Regionale (P.R.G.) del Comune di Nardò
- l'areale non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o con Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, né con Zone di

Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, né con il sistema delle Aree naturali protette

- *l'impianto non ricade all'interno di alcuna perimetrazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)*
- *dall'esame delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Puglia è emerso che l'area oggetto di studio ricade in ambito di "Aree a contaminazione salina" riferite all'acquifero carbonatico*
- *per quel che concerne il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) l'area non ricade in alcuna delle perimetrazioni.*
- *rispetto ai criteri localizzativi indicati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Puglia, aggiornato con D.G.R. dell'11 maggio 2022, n. 673, il progetto proposto non è in contrasto.*

□ **ARPA Puglia - DAP Lecce, con nota prot. n. 37878 del 23/06/2025**, ha trasmesso il proprio parere riferito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:

"Con riferimento alle emissioni in atmosfera nello stabilimento di cui trattasi, come riportato nello "Studio Preliminare Ambientale", saranno attive le seguenti fonti di emissione qualificate come scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e rientranti fra gli impianti e attività in deroga di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- *"kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.*
- *bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel".*

Tuttavia in stabilimento sono previste altresì emissioni diffuse di polveri provenienti da attività di frantumazione, vagliatura, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti.

... Alla luce di quanto sopra, per la matrice "atmosfera" si ritiene esaustiva la trattazione fornita dal proponente e si ritiene che l'adequatezza delle misure/tecniche di mitigazione nonché la valutazione della proposta di monitoraggio fornita, possano essere valutate nel dettaglio in sede di istruttoria.

*... Alla luce della documentazione tecnica acquisita e degli elaborati progettuali esaminati, nonché in base agli elementi emersi dall'istruttoria tecnica condotta, si ritiene che il progetto in oggetto, per le caratteristiche illustrate, **non presenti potenziali impatti significativi sull'ambiente** tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.";*

□ **con la Determinazione Dirigenziale n. 1285 del 08.10.2025, lo scrivente Servizio ha escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Nardò, alla Z. I. - Viale Giorgio Perlasca;

□ **la società Sabatino S.r.l. (P. IVA 05340610756) con istanza acquisita al prot. n. 44723 del 31/10/2025**, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione dell'impianto in oggetto;

□ **lo scrivente Servizio, con nota prot. n. 49795 del 27.11.2025**, ha comunicato agli enti l'avvio del procedimento e contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata e asincrona, ai sensi degli artt. 208 e 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14-bis della L. n. 141/1990;

□ **ARPA Puglia con nota prot. 74574 del 11.12.2025, acquisita al prot. provincia n. 51922 del 11.12.2025**, ha chiesto chiarimenti e integrazioni circa i sistemi di trattamento delle acque meteoriche e il piano di monitoraggio dello scarico, ha chiesto di revisionare la relazione tecnica generale integrandola con la trattazione delle misure di mitigazione delle emissioni diffuse e con la proposta del monitoraggio delle stesse, ha chiesto di integrare la documentazione con la valutazione previsionale di impatto acustico e con una relazione

specifica sulle modalità operative che porteranno alla End of Waste dei rifiuti inerti trattati in conformità al D. M. n. 127/2024;

□ **la società Sabatino S.r.l. ha dato riscontro trasmettendo i seguenti elaborati integrativi in data 23.12.2025 sia ad ARPA che alla Provincia, con la nota acquisita al prot. prov. n. 54417 del 29.12.2025:**

- *Relazione tecnica generale - REV. 1*
- *Relazione tecnica di End of waste ai sensi del D. M. n. 127/2024*
- *Documento di Previsione di Impatto Acustico ai sensi della L. n. 447/1995*
- *TAV. 4A - Planimetria generale e particolari impianto trattamento acque meteoriche*

□ **ARPA Puglia con nota prot. .18803 del 20/03/2026, acquisita al prot. provincia n. 16045 del 23/03/2026**, ha reso il parere di competenza, richiedendo ulteriori chiarimenti e rettifiche sugli elaborati: posizionare il pozzetto di campionamento delle acque meteoriche depurate in prossimità del punto di scarico, riportare i particolari costruttivi del pozzetto, stabilire il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006, fissare una frequenza di analisi semestrale, installare un sistema di contabilizzazione delle acque scaricate e di quelle riutilizzate nell'abbattimento delle polveri; per quanto attiene le emissioni in atmosfera il DAP nel parere elenca una serie di prescrizioni per il contenimento e il monitoraggio periodico semestrale delle emissioni diffuse; per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti inerti il DAP ha chiesto alla società di chiarire se utilizzerà un impianto di frantumazione fisso o un impianto mobile e se lo utilizzerà in aree predefinite o in quelle disponibili al momento; il DAP ha chiesto, inoltre, di predisporre apposita planimetria tematica relativa alla matrice rifiuti, ha chiesto di specificare la frequenza e la tipologia delle analisi e dei controlli effettuati sui rifiuti in ingresso all'impianto, dovrà specificare anche il criterio che intende adottare per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (temporale o quantitativo); il DAP ha chiesto alla società di specificare sinteticamente le tipologie di trattamenti che intende effettuare preventivamente sui contenitori da riutilizzare per lo stoccaggio;

□ **con la nota acquisita al prot. n. 22223 del 22.04.2026** la società ha dato riscontro alle richieste del DAP Lecce;

□ **ARPA Puglia, con nota prot. 37395 del 11.06.2026**, ha comunicato che il proponente aveva superato quasi tutte le criticità evidenziate nel precedente parere, tranne che:

permanevano ancora dei refusi relativi all'impianto di frantumazione, che veniva in alcuni casi definito come impianto mobile, mentre di fatto si installerà un impianto fisso;

non era stato dato riscontro alla richiesta di individuare le aree di messa in riserva dei vari rifiuti, in quanto nella Tavola A4 - Area di scarico del materiale R13 era stata individuata un'unica area indistinta;

era necessario chiarire la destinazione d'uso dell'area A2 - area residui di lavorazione non conformi

era necessario indicare le aree destinate al deposito dei materiali End of Waste e dei materiali in attesa di valutazione della conformità;

era necessario riportare tutte le procedure di monitoraggio delle varie matrici ambientali in un unico Piano di Monitoraggio da allegare all'atto autorizzativo;

□ **con nota acquisita al prot. n. 33275 del 17.06.2026**, il proponente ha trasmesso gli elaborati di progetto revisionati;

□ **con nota prot. 139975 del 15.06.2026**, acquisita al prot. n. 32146 del 16.06.2026, la **ASL Lecce ha rilasciato parere favorevole al progetto con prescrizioni;**

□ **dagli elaborati di progetto si evince quanto segue:**

- **nella Relazione Tecnica di End of waste** viene riportato che il gestore adotterà integralmente le procedure EoW disposte dal D. M. n. 127 del 28/06/2024, per il recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione, che porteranno a ottenere l'aggregato recuperato da impiegare esclusivamente nelle attività elencate nell'Allegato 2 dello stesso D. M.;

- **i trattamenti di recupero** che porteranno alla produzione di aggregato recuperato saranno la messa in riserva R13 e il trattamento di recupero R5, attuato mediante le fasi interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- **la messa in riserva dei rifiuti R13 sarà effettuata su piazzali impermeabilizzati** e dotati di sistemi di captazione e di trattamento delle acque meteoriche incidenti;
- **l'operazione R5 sarà effettuata nell'area di impianto**, su piazzola impermeabilizzata, mediante impianto di frantumazione e vagliatura, con una **potenzialità di trattamento di 144.000 Mg/anno** (480 Mg/giorno) e una **capacità di stoccaggio istantaneo di 2.000 Mg** per i rifiuti inerti (R13) e di **600 Mg per l'aggregato recuperato**;
- **ogni lotto di aggregato recuperato** (non superiore a 3.000 mc) sarà sottoposto al test di cessione di cui all'Allegato 1 al D. M. n. 127/2024 con la ricerca analitica dei parametri di cui alla Tabella 3, solo se i valori determinati saranno inferiori ai valori limite della Tabella, l'aggregato recuperato cesserà di essere qualificato come rifiuto e potrà essere utilizzato come materia prima seconda con le modalità riportate nell'Allegato 2 allo stesso D. M.;
- **i lotti di aggregato recuperato** potranno essere stoccati, prima del loro impiego, all'interno dell'impianto su aree pavimentate o anche su aree non dotate di pavimentazione impermeabile;
- **i codici EER dei rifiuti inerti** che saranno avviati a recupero presso l'impianto in oggetto sono riportati nella seguente Tabella:

EER	DESCRIZIONE	Quantità Mg/giorno	Quantità Mg/anno	Quantità stoccaggio istantaneo Mg (R13)	Operazioni	modalità di recupero
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	30	9.000	200	R5, R13	secondo il Regolament o End of Waste D. M. n. 127 del 28/06/2024
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	2	600	50	R5, R13	
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, da quelli di cui alla voce 010407	24	7.200	50	R5, R13	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	50	15.000	150	R5, R13	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	50	15.000	200	R5, R13	
170101	cemento	30	9.000	150	R5, R13	
170102	mattoni	30	9.000	150	R5, R13	
170103	mattonelle e ceramiche	40	12.000	150	R5, R13	

EER	DESCRIZIONE	Quantità Mg/giorno	Quantità Mg/anno	Quantità stoccaggio istantaneo Mg (R13)	Operazioni	modalità di recupero
170107	<i>miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</i>	50	15.000	200	R5, R13	
170302	<i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i>	22	6.600	100	R5, R13	
170504	<i>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</i>	30	9.000	150	R5, R13	
170508	<i>pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507</i>	2	600	50	R5, R13	
170904	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>	120	36.000	400	R5, R13	
Totali		480	144.000	2.000		

N. B.: le quantità annue riportate per ogni singolo codice nelle varie colonne della tabella hanno valore indicativo, restando fermi e inderogabili il limite massimo complessivo di rifiuti in ingresso pari a 144.000 Mg/anno e la massima capacità di stoccaggio istantanea di 2.000 Mg;

- **per il contenimento delle emissioni** diffuse di polveri, provenienti dalla erosione dei cumuli di stoccaggio e dalle attività di frantumazione e vagliatura, la società farà ricorso ad un impianto di nebulizzazione di acqua alimentato dalla vasca di accumulo delle acque meteoriche trattate di 30 mc: si stima un consumo di acqua giornaliero di circa 25 mc nel periodo di siccità, l'acqua della vasca sarà integrata, quando necessario, da quella emunta da un apposito pozzo già autorizzato;
- **altri accorgimenti per il contenimento delle polveri sono:**
 - la lavorazione principale di frantumazione primaria (R5) svolta al di sotto del piano di campagna a quota - 2,50 metri;
 - i cumuli di rifiuti stoccati non dovranno avere altezza superiore a 2,5 - 3,00 m;
 - la protezione dei cumuli di materiali dall'azione del vento e delle acque meteoriche mediante appositi teli,
 - la recinzione in muratura di altezza h= 2,5 metri,
 - la piantumazione di una barriera di alberi a fogliame fitto,
 - la bagnatura dei percorsi dei mezzi di trasporto con irrigatore dinamico;
 - la bagnatura dei cumuli mediante impianto di nebulizzazione di acqua;
- **l'area di messa in riserva di 615 mq e l'area di lavorazione e di movimentazione dei rifiuti sono impermeabilizzate** (in totale circa 2.500 mq di aree scoperte pavimentate), la pendenza del pavimento convoglia le acque meteoriche verso una caditoia, che invia le acque ad un pozzetto scolmatore, che separa le acque di prima pioggia da quelle successive: le acque di seconda pioggia vengono trattate in continuo da un impianto di depurazione che effettua in continuo grigliatura e dissabbiatura, le acque depurate vengono accumulate in apposita vasca

ai fini del riutilizzo, sia per l'irrigazione del verde sia per l'abbattimento delle polveri, previo passaggio dal pozzetto di ispezione e campionamento; le acque di prima pioggia vengono temporaneamente accumulate in apposita vasca e successivamente trattate con grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, per essere poi inviate alla vasca di accumulo;

• **durante la fase di esercizio dell'impianto saranno effettuati:**

- **il monitoraggio delle polveri totali (PTS) diffuse**, con cadenza semestrale, presso i punti di campionamento interni all'impianto riportati nella TAV. 2A, facendo riferimento al limite di 5 mg/Nmc, i campionamenti saranno effettuati con il metodo UNI EN 13284-1:2017;
- **il monitoraggio delle acque di scarico**, nel pozzetto di campionamento posto a monte del punto di scarico, con frequenza semestrale, ricercando tutti i parametri della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- **il monitoraggio delle emissioni sonore**, con frequenza semestrale nel primo anno e con cadenza annuale negli anni seguenti, avendo come limiti quelli del D.P.C.M. 14/11/1997;
- **il monitoraggio sui rifiuti in ingresso** sarà effettuato mediante analisi chimiche complete sui rifiuti conferiti per la prima volta da nuovo produttore e sui carichi di rifiuti sospetti (in presenza di anomalie riscontrate visivamente o sui documenti di accompagnamento);

Dato Atto che

- ai sensi del vigente PIAO - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento

DETERMINA

- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto dell'impianto di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, sito nella Z. I. di Nardò, sul lotto n. 72, di superficie 7.950,00 mq, censito nel N.C.T. del Comune di Nardò al foglio 92 particelle 517 - 520, e di autorizzarne l'esercizio;
- **DI RILASCIARE** alla società **Sabatino S.r.l. - P. IVA 05340610756** l'**Autorizzazione Unica**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, per il suddetto impianto alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. **la società è autorizzata al ritiro di 144.000 Mg/anno di rifiuti inerti da costruzione e demolizione**, in relazione delle volumetrie disponibili e delle condizioni tecniche dell'impianto. Nell'ambito dell'attività di recupero di rifiuti, la società potrà ricevere esclusivamente i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici EER e svolgere le seguenti attività di recupero e smaltimento su tali rifiuti:

E E R	DESCRIZIONE	Qua ntità Mg/ gior no	Q u a n t i tà M g / a n n o	Quan tità stocc aggio istan taneo Mg (R13)	Ope razi oni	mod alità di recu per o
0 1 0 4 0 8	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	30	9. 00 0	200	R5, R13	sec ond o il Reg ola me nto End of Was te D. M. n. 127 del 28/ 06/ 202 4
0 1 0 4 1 0	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	2	60 0	50	R5, R13	
0 1 0 4 1 3	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, da quelli di cui alla voce 010407	24	7. 20 0	50	R5, R13	
1 0 1 2 0 8	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	50	15 .0 00	150	R5, R13	
1 0 1 3 1 1	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	50	15 .0 00	200	R5, R13	
1 7 0 1 0 1	cemento	30	9. 00 0	150	R5, R13	
1 7 0 1 0 2	mattoni	30	9. 00 0	150	R5, R13	
1 7 0	mattonelle e ceramiche	40	12 .0 00	150	R5, R13	

E E R	DESCRIZIONE	Quantità Mg/ gior no	Q u a n t i t à M g / a n n o	Quan tità stocc aggi o istan tane o Mg (R13)	Ope razi oni	mod alità di recu per o
1 0 3						
1 7 0 1 0 7	<i>miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</i>	50	15 .0 00	200	R5, R13	
1 7 0 3 0 2	<i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i>	22	6. 60 0	100	R5, R13	
1 7 0 5 0 4	<i>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</i>	30	9. 00 0	150	R5, R13	
1 7 0 5 0 8	<i>pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507</i>	2	60 0	50	R5, R13	
1 7 0 9 0 4	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>	120	36 .0 00	400	R5, R13	
Totali		480	1 4 4. 0 0 0	2.00 0		

N. B.: le quantità annue riportate per ogni singolo codice nelle varie colonne della tabella hanno valore indicativo, restando fermi e inderogabili il limite massimo complessivo di rifiuti in ingresso pari a 144.000 Mg/anno e la massima capacità di stoccaggio istantanea di 2.000 Mg;

2. **la società dovrà effettuare** le operazioni di recupero [R5] e [R13] di rifiuti non pericolosi, unicamente nelle aree individuate nell'**Allegato TAV. 3A**;
3. il gestore adotterà integralmente le procedure EoW disposte dal D. M. n. 127 del 28/06/2024, per il recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione, che porteranno a ottenere l'aggregato recuperato da impiegare esclusivamente nelle attività elencate nell'Allegato 2 del D. M.;
4. **non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato** rifiuti identificati con codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;
5. dopo la certificazione analitica, i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti mediante procedura di end of waste, saranno classificati con una dichiarazione di conformità (All. 3 al D. M. 127/2024) e potranno essere stoccati prima del loro utilizzo sulle aree di deposito adibite allo scopo, con pavimento in misto granulare;
6. la società dovrà detenere, almeno per un anno, un archivio dei campioni di aggregato recuperato, prelevati alla fine del processo produttivo di ogni lotto, in conformità alla norma UNI 10802;
7. la società dovrà attestare il rispetto dei criteri, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta per ciascun lotto (secondo il modello D.D.C. allegato al Decreto di EoW) e inviata all'autorità competente (Provincia) e all'ARPA;
8. la società dovrà conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, per un periodo di 5 anni, copia delle Dichiarazioni Di Conformità, e copia dei certificati di analisi relativi ai test di cessione effettuati sui lotti di materiale recuperato, mettendoli a disposizione delle autorità di controllo;
9. la società dovrà comunicare al Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati nell'anno solare precedente;
10. i rifiuti in ingresso, per i quali sussistano dei dubbi che richiedono un approfondimento di tipo analitico, devono essere depositati temporaneamente in area dedicata e nettamente separata dal resto delle attività;
11. il gestore deve mantenere la costante separazione fisica e gestionale dei rifiuti in ingresso e dell'aggregato recuperato;
12. le aree utilizzate per la messa in riserva dovranno essere contrassegnate con appositi cartelli indicanti i codici EER dei rifiuti, per ognuna di esse deve essere garantita in ogni momento la possibilità di risalire al quantitativo di rifiuti stoccati al loro interno;
13. i cumuli di rifiuti stoccati non dovranno avere altezza superiore a 2,5 - 3,00 m;
14. **il gestore dovrà effettuare delle analisi complete sui rifiuti** in ingresso quando vengono conferiti per la prima volta da un nuovo produttore, delle analisi trimestrali a campione sui rifiuti conferiti con continuità, nonché delle analisi complete sui carichi di rifiuti che possono apparire potenzialmente contaminati. secondo quanto riportato nell'**Allegato Relazione Tecnica Generale**;
15. **il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti** sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006. I rifiuti saranno avviati a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità accumulate, garantendo in ogni fase la corretta separazione per tipologia, la tracciabilità dei flussi e la prevenzione di qualsiasi rischio di contaminazione ambientale;
16. la società dovrà seguire puntualmente tutte le ulteriori procedure di gestione dell'impianto riportate nell'**Allegato - Relazione Tecnica Generale**;
17. la società dovrà comunicare tempestivamente e comunque non oltre 24 ore, a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC, a questo Servizio (ambiente@cert.provincia.le.it), nonché al Comune di Taviano e ad Arpa Puglia - Dipartimento di Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it), ogni anomalia o incidente che dovessero verificarsi presso l'impianto;
18. la società dovrà svolgere le attività rumorose nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico e dal relativo regolamento comunale; **la società farà effettuare da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale**, iscritto

all'Albo Ministeriale ex art. 21 D. Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, il monitoraggio delle emissioni acustiche, per verificare il rispetto dei limiti del D.P.C.M. 14/11/1997, presso i recettori esterni prossimi all'impianto, con frequenza semestrale nel primo anno e con cadenza annuale negli anni seguenti;

la società è autorizzata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 del R. R. n. 26/2013, allo scarico su suolo, mediante trincea disperdente (***come riportata nell'Allegato TAV. 3A***), delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, previo idoneo trattamento di depurazione, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

15. ***la società dovrà rispettare allo scarico i limiti della Tabella n. 4, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;*** le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
16. ***la società contabilizzerà separatamente le acque*** depurate effettivamente riutilizzate per il contenimento delle polveri e le acque depurate scaricate al suolo mediante appositi contatori volumetrici e annoterà mensilmente i volumi su apposito registro;
17. ***la società effettuerà il monitoraggio delle acque di scarico,*** con frequenza semestrale, secondo il programma previsto nell'***Allegato Piano di Monitoraggio Ambientale, eseguendo le analisi di tutti i parametri previsti nella Tab. 4, All. 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;***
18. ***provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione*** delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
19. ***la società dovrà effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati,*** all'interno delle vasche dei depuratori, secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D. M. 10.05.96 n. 392;
20. ***la società dovrà gestire i reflui domestici*** rispettando le disposizioni del R. R. n. 26 del 12 dicembre 2011, secondo quanto riportato nel Nulla Osta rilasciato dal Comune di Taviano;

la società è autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, alle emissioni in atmosfera prodotte dalle attività di movimentazione e di frantumazione dei rifiuti, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

21. ***la società effettuerà lo stoccaggio, la movimentazione, la frantumazione, la selezione e la vagliatura dei rifiuti inerti*** con apposito frantoio, adottando le misure atte a contenere la diffusione delle polveri, come la bagnatura dei cumuli mediante impianto di irrigazione, la bagnatura dei percorsi dei mezzi con irrigatore dinamico, la piantumazione della barriera arborea perimetrale, la lavorazione svolta al di sotto del piano di campagna, il mantenimento dei cumuli ad altezze inferiori ai 2,50 metri, la protezione dei cumuli di materiali dall'azione del vento mediante appositi teli, la recinzione in muratura di altezza $h = 2,5$ metri;
22. ***il gestore dovrà assicurare l'attecchimento*** delle predette piantumazioni e la manutenzione, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo dell'effetto di schermatura, provvedendo ad integrare eventuali fallanze e/o sostituire esemplari ammalorati;
23. ***il gestore dovrà installare un sistema di umidificazione/nebulizzazione/abbattimento*** così come previsto nella planimetria "TAV. 2A - Impianto abbattimento polveri";
24. ***il gestore durante le ore di esercizio dello stabilimento dovrà provvedere alla bagnatura a ciclo continuo lungo i nastri trasportatori, presso l'impianto di frantumazione e presso le aree di stoccaggio dei cumuli di materiali prodotti e in ingresso. Durante le ore di non esercizio dello stabilimento il gestore, in ossequio a quanto disposto dal D. M. del 05/02/1998 (allegato 5), dovrà provvedere a proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli di materiali prodotti ed in ingresso mediante sistemi di copertura anche mobili;***
25. ***l'altezza di caduta dai nastri trasportatori e di alimentazione del rifiuto alle tramogge sarà limitato al minimo tecnico consentito dai macchinari;***

26. *la velocità dei mezzi di movimentazione nell'area dell'impianto sarà limitata a 10 Km/h;*
27. *il contenimento delle polveri sarà realizzato con un sistema di paratie in c.a. che, oltre a definire le aree di stoccaggio dei rifiuti/materiali trattati, per la loro altezza (2,5 metri) fungeranno anche da contenimento delle polveri, prevedendo cumuli di altezza non superiore a 2,5 metri;*
28. *al termine della giornata lavorativa, i materiali dei cumuli in uscita dall'impianto di vagliatura saranno rimossi e collocati nei relativi box di stoccaggio;*
29. *il conferimento dei rifiuti presso l'impianto dovrà avvenire esclusivamente con l'impiego di mezzi chiusi (ad es. cassoni muniti di telo copri/scopri, etc.);*
30. *il trasferimento dei mezzi d'opera lungo le vie di transito sarà sospeso in presenza di fenomeni ventosi di media-alta intensità che producano sollevamento di polvere; qualora, cause di forza maggiore imponessero la prosecuzione dell'attività lavorativa, le vie di transito saranno adeguatamente umidificate/irrigate per evitare il sollevamento di polvere;*
31. *il gestore dovrà predisporre una apposita procedura/istruzione operativa nella quale siano definite le modalità di esecuzione, le frequenze e le modalità di registrazione degli interventi/ispezioni che saranno effettuati al fine di garantire il funzionamento efficiente degli impianti di abbattimento delle polveri presenti in stabilimento;*
32. *il personale della manutenzione dovrà essere formato/informato, in relazione all'obbligo di attuare tutte le misure possibili di sicurezza e per evitare la diffusione di polveri;*
33. *le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento e delle attrezzature aziendali, saranno eseguite da personale qualificato nel settore manutentivo. Il gestore dovrà provvedere alla registrazione degli interventi effettuati su apposito registro che dovrà essere sempre disponibile presso l'impianto;*
34. *il gestore dell'impianto dovrà produrre e rendere disponibile una **Relazione annuale di riepilogo che descriva la conformità della conduzione dell'impianto** ai termini dell'autorizzazione;*
35. *il gestore dovrà apporre targhe identificative dei punti di monitoraggio delle emissioni diffuse, con scritte indelebili, da posizionare in corrispondenza delle rispettive postazioni di campionamento;*
36. *le analisi di autocontrollo per le verifiche di conformità, dovranno essere effettuate preferibilmente presso laboratori accreditati. Per le verifiche di conformità, i certificati analitici dovranno essere conformi ai requisiti minimi, formali e sostanziali indicati nella Circolare dell'Ordine Nazionale dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012. Inoltre nei certificati analitici dovranno essere riportate le informazioni circa l'incertezza di misura che dovrà essere stimata in modo conforme alle norme tecniche di riferimento;*
37. **le attività dovranno rispettare il seguente valore limite** di concentrazione nell'atmosfera delle polveri totali come emissioni diffuse:

ED: polveri totali 5 mg/Nm³

il metodo di campionamento e analisi da adottare è quello riportato nell'Appendice n. 2 del D.P.C.M. del 28/03/1983 o quello della metodologia UNICHIM;

38. **la società incaricherà un professionista** iscritto all'ordine professionale di chimici e fisici per il campionamento e le analisi delle emissioni; i campionamenti verranno effettuati presso i punti interni all'impianto riportati nell'**Allegato TAV. 2A**, con frequenza semestrale, con una campagna da svolgere nel periodo estivo, in assenza di precipitazioni e in condizioni di calma di vento;
39. **ai risultati analitici saranno applicati** i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
40. *la scelta da parte della Società incaricata dell'analisi di metodi alternativi rispetto a quelli prescritti potrà avvenire a condizione che questi garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione, in tal caso nella presentazione dei risultati dovrà essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata;*

41. **il gestore dovrà comunicare con 15 gg di anticipo** le date di campionamento, per le analisi previste dal PMA, ad ARPA Puglia – DAP Lecce, che potrà valutare la possibilità di presenziare alle attività/eseguire campionamenti in contraddittorio;
 42. **la società dovrà trasmettere a questo Servizio**, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Lecce e al Comune di Nardò i relativi certificati di analisi;
 43. **il gestore dovrà provvedere al monitoraggio delle matrici ambientali**, secondo la frequenza indicata nel Piano di Monitoraggio Ambientale allegato al presente provvedimento, farà redigere dal tecnico incaricato la **Relazione Annuale di Monitoraggio Ambientale** riferita all'anno precedente, con allegate tutte le certificazioni analitiche previste dal Piano, e la trasmetterà, entro il mese di aprile, allo scrivente Servizio, ad ARPA Puglia DAP Lecce, al Servizio di Igiene Pubblica della ASL Lecce sud e al Comune di Nardò;
 44. il gestore, in quanto soggetto al monitoraggio/controllo periodico delle emissioni in atmosfera, è tenuto, ai sensi della D.G.R n. 180 del 19/02/2014, a compilare ed aggiornare il **Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (C.E.T.)** della Regione Puglia sul sito internet "www.arpa.puglia.it"; è tenuto, inoltre, alla verifica annuale di assoggettabilità alla compilazione del Registro EPRT, di cui al D.P.R. n.157/2011;
 45. **la società dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria**, previa accettazione dell'importo da parte del Servizio Ambiente, secondo gli importi e le modalità dettate dallo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente nota prot. n. 20553/TRI del 25/07/2014, pena diffida e successiva revoca della stessa autorizzazione; l'importo delle garanzie può essere ridotto nel caso di possesso di certificazioni e/o registrazioni ambientali (ISO 14001, EMAS);
- la presente autorizzazione ha validità di dieci anni, centottanta giorni prima della scadenza, il gestore dovrà presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione: l'attività potrà essere proseguita fino al rilascio di nuova autorizzazione previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
 - le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, nonché di disposizioni emanate dall'autorità amministrativa, non espressamente richiamate nel presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni e/o segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.
- **NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica alla società proponente ed alle amministrazioni ed enti interessati:
- | | |
|----------------------------------|---|
| Sabatino S.r.l. | sabatino.srl@pec.it |
| Comune di Nardò | protocollo@pecnardo.it |
| ARPA Puglia - Dipartimento Lecce | dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it |
| ASL Lecce | sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it |
| Polizia Provinciale | poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it |
| Regione Puglia - Ufficio Rifiuti | sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it |
| Nucleo Oper. Ecol. Carabinieri | sle41034@pec.carabinieri.it |
- **DISPORRE** che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Provincia di Lecce e nella sezione trasparenza del medesimo Ente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia;
- **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al T.A.R. Puglia entro 60

giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Allegati:

Relazione Tecnica Generale

Relazione End of Waste

Piano di Monitoraggio Ambientale

Relazione previsionale di impatto acustico

TAV. 1 - Elaborati planimetrici

TAV. 2A - Impianto di abbattimento polveri

TAV. 3A - Aree impianto destinate alle lavorazioni

TAV. 4A - Impianto trattamento acque meteoriche

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie. Il Responsabile del Procedimento: Dott. Salvatore Francioso

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

IL DIRIGENTE

ALESSANDRO GUERRIERI

(documento firmato digitalmente)